



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente f.f.
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla ricognizione straordinaria e ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 delle partecipazioni detenute dalla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto** (di seguito, in breve, CCIAA Taranto o Ente camerale), ai sensi degli artt. 24 e 20 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 10.6.2021, convocata con ordinanza n. 44/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto a mezzo della piattaforma *Teams*, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27) e s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Ritenuto in

FATTO

1. Con deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 27.3.2015, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 30569 del 29.6.2015, la CCIAA Taranto ha adottato

il piano di razionalizzazione, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 611-612, della l. 23.12.2014, n. 190.

2. Con deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 31.3.2016, inviata alla Sezione con nota prot. n. 22792 del 29.4.2016, è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il citato piano di razionalizzazione.

3. Successivamente, con deliberazione della Giunta camerale n. 77 del 28.9.2017 - trasmessa con nota prot. n. 47257 del 30.10.2017 alla Sezione e al Ministero dello Sviluppo Economico nonché, tramite l'applicativo «Partecipazioni» del «Portale Tesoro» di cui all'art. 17 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114), al MEF - è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.9.2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175.

4. Infine, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016, con deliberazioni di Giunta camerale n. 113 del 14.12.2018, n. 89 del 19.12.2019 e n. 70 del 3.12.2020 - parimenti trasmesse, rispettivamente, con note prot. n. 1902/U del 15.1.2019, prot. n. 4121/U del 27.1.2020 e prot. n. 63298/U del 14.12.2020 alla Sezione e al Ministero dello Sviluppo Economico nonché, tramite il citato applicativo, al MEF - la CCIAA Taranto ha provveduto a relazionare in merito all'attuazione delle misure previste in sede di revisione straordinaria nonché alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019.

Considerato in

DIRITTO

1. Le camere di commercio: natura giuridica e compiti

Le camere di commercio svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali.

L'ordinamento degli enti camerali è disciplinato dalla l. 29.12.1993, n. 580 («*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»), di recente modificata dal d.lgs. 25.11.2016, n. 219 («*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»).

In particolare, in base all'art. 1 della l. n. 580/1993, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali» (comma 1). Inoltre, le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il «sistema camerale italiano»; di quest'ultimo fanno parte anche le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano (comma 2) ⁽¹⁾.

Compiti e funzioni degli enti camerali sono indicati dal successivo art. 2, secondo cui le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono le funzioni relative a: *a)* pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle camere di commercio; *b)* formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; *c)* tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; *d)* sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e *start up*, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e

⁽¹⁾ In base all'art. 1, comma 3, le camere di commercio sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16.2.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.2018.

Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero; *d-bis*) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero; *d-ter*) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; *e*) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL; *f*) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile; *g*) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni e altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea (comma 2).

Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi nonché, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

2. Il quadro normativo in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008»), poi abrogato, aveva: *i*) introdotto il divieto per le P.A. di «costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», nonché di «assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società», facendo salva la possibilità di costituire (e assumere partecipazioni in) società che producono servizi di interesse generale (comma 27); *ii*) subordinato

l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali a un'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata (da trasmettere alla sezione competente della Corte dei conti) in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (comma 28); *iii*) stabilito un obbligo di cessione a terzi, entro trentasei mesi (poi prorogato dall'art. 1, comma 569, della l. 27.12.2013, n. 147), delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (comma 29).

Successivamente, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'art. 1, comma 611 e ss., della l. 23.12.2014, n. 1990 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015*») ha definito i criteri per l'avvio a decorrere dall'1.1.2015, da parte delle P.A. (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la loro riduzione entro il 31.12.2015.

Infine, il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 («*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»), TUSP, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 16.6.2017, n. 100), nel quadro di una rivisitazione organica della normativa finalizzata «*all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*» (art. 1, comma 2), ha tra l'altro disciplinato:

- i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3), prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche ⁽²⁾ di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

(2) Per tali intendendosi le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a).

- le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4). Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. *vincolo di scopo*: comma 1). Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività puntualmente indicate (c.d. *vincolo di attività*: comma 2), salve alcune deroghe;
- gli oneri di motivazione analitica (art. 5) a cui soggiace l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ⁽³⁾ o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. In particolare, occorre esplicitare la *«necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»* (comma 1); inoltre, l'atto deliberativo deve dare atto della *«compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese»* e gli enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (comma 2);
- una revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24). Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle P.A. alla data di entrata in vigore del TUSP in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui

⁽³⁾ In base al TUSP, per «*società a partecipazione pubblica*» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n). Le «*società a controllo pubblico*» sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (art. 2, comma 1, m), ossia la situazione descritta nell'art. 2359 c.c., con la precisazione che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).

all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (cfr. *infra*). A tal fine, entro il 30.9.2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP (23.9.2016), individuando quelle da alienare (comma 1). Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione territoriale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP nonché alla struttura del MEF indicata dall'art. 15 TUSP, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in esame (comma 3). L'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (comma 4). In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, al socio pubblico è precluso l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. (comma 5);

- una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20). Ferma restando la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare, con apposito provvedimento e con cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1).

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. L'art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019; nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del TUSP ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 (comma 2).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura del MEF e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 4).

In base all'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Lo stesso TUSP ha infine abrogato alcune disposizioni, tra cui l'art. 3, comma 27-29, della l. n. 244/2007.

3. La revisione straordinaria al 30.9.2017 (art. 24, comma 1, TUSP)

La ricognizione effettuata in sede di revisione straordinaria (delibera n. 77/2017) ha riguardato tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla CCIAA Taranto; le stesse sono state classificate sulla base della verifica della

sussistenza delle condizioni previste dal TUSP per il mantenimento della partecipazione ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento, ex art. 20, comma 2.

Con riferimento alle partecipazioni dirette ⁽⁴⁾, il piano di revisione straordinaria ha previsto il mantenimento di n. 13 partecipazioni (di cui n. 1 attraverso un piano di razionalizzazione) e la dismissione di n. 9 partecipazioni, di cui n. 6 attraverso cessione di quote e n. 3 per messa in liquidazione ⁽⁵⁾.

DENOMINAZIONE	AMBITO	DECISIONE PIANO 2015	DECISIONE REVISIONE STRAORDINARIA	
INFOCAMERE S.C.P.A. (in house)	Società nazionale di sistema	mantenere	mantenere	conferma
TECNO HOLDING SOCIETA' PER AZIONI	Società nazionale di sistema	mantenere	Mantenere con piano di razionalizzazione	conferma
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. (in house)	Società nazionale di sistema	mantenere	mantenere	conferma
ECOCERVED S.C.A.R.L. (in house)	Società nazionale di sistema	mantenere	mantenere	conferma
SI.CAMERA SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.A.R.L. (in house)	Società nazionale di sistema	mantenere	mantenere	conferma
IC OUTSOURCING S.C.A.R.L. (in house)	Società nazionale di sistema	mantenere	mantenere	conferma
ISNART S.C.P.A.	Società nazionale di sistema	dismettere	mantenere	modifica
C.S.A. S.C.A.R.L. (in house, controllata 64,56%)	locale	mantenere	mantenere	conferma
AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.	locale	mantenere	mantenere	conferma
AGROMED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	locale	mantenere	mantenere	conferma
G.A.L. MAGNA GRECIA S.C.A.R.L.	locale	//	mantenere	conferma
G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.C.A.R.L.	locale	//	mantenere	conferma
G.A.L. VALLE D'ITRIA S.C.A.R.L.	locale	//	mantenere	conferma

(4) In base all'art. 2, comma 1, lett. f), TUSP, per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

(5) La revisione straordinaria afferma che «Nell'analisi condotta si è tenuto altresì presente delle determinazioni già assunte dall'Ente camerale con precedenti atti deliberativi nonché in sede Piano operativo di Razionalizzazione, adottato con delibera di Giunta n° 11 del 27/3/2015, di cui la presente revisione straordinaria costituisce aggiornamento, così come disposto dall'art.24, comma secondo» (p. 29).

Tab. 1 - Partecipazioni da mantenere (fonte: delibera revisione straordinaria CCIAA Taranto)

DENOMINAZIONE	AMBITO	DECISIONE PIANO 2015	DECISIONE REVISIONE STRAORDINARIA	
TECNOBORSA S.C.P.A.	Società nazionale di sistema	dismettere	dismettere	conferma
BMTI S.C.P.A.	Società nazionale di sistema	dismettere	dismettere	conferma
PROMEM SUD-EST S.P.A.	locale	dismettere	dismettere	conferma
INTERFIDI S.C. A R.L.	locale	mantenere	dismettere	modifica
C.A.T. SISTEMA IMPRESA S.C.A.R.L.	locale	dismettere	dismettere	conferma
C.A.T. SVILUPPO IMPRESA S.R.L.	locale	dismettere	dismettere	conferma

Tab. 2 – Partecipazioni da dismettere (fonte: delibera revisione straordinaria CCIAA Taranto)

DENOMINAZIONE	AMBITO	DECISIONE PIANO 2015	DECISIONE REVISIONE STRAORDINARIA	
RETECAMERE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in house)	Società nazionale di sistema	liquidare	liquidare	conferma
JOB CAMERE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in house)	Società nazionale di sistema	liquidare	liquidare	conferma
DISTRIPARK S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	locale	mantenere	liquidare	modifica

Tab. 3 – Partecipazioni da liquidare o in liquidazione (fonte: delibera revisione straordinaria CCIAA Taranto)

Quanto alle partecipazioni indirette ⁽⁶⁾, il piano, dato atto della loro assenza, ha affermato che «la ricognizione delle dette partecipazioni, comunque effettuata per completezza, non necessita di alcuna misura di razionalizzazione ai sensi della normativa vigente», rilevando la particolare esiguità delle interessenze in esame:

⁽⁶⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Partecipata diretta	% Quota di partecipazione dell'Ente nella partecipata diretta	% Quota di partecipazione della partecipata diretta nella indiretta	% Quota di partecipazione indiretta dell'Ente	Partecipata indiretta
INFOCAMERE – S.C.P.A.	0,75	37,65	0,28	ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
		40,69	0,31	JOB CAMERE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
		38,27	0,29	IC OUTSOURCING S.C.A.R.L.
		13,00	0,10	DIGICAMERE S.C.A.R.L.
		2,30	0,02	RETECAMERE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE
TECNO HOLDING – S.P.A.	0,60	0,76	0,005	INTERPORTO PADOVA S.P.A.
		6,76	0,04	SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO S.P.A.
		30,47	0,18	RS RECORDS STORE SPA
		2,14	0,01	AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A.
		30,00	0,18	HAT ORIZZONTE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.C.P.A.	0,56	0,08	0,00045	SI.CAMERA S.C.A.R.L.
ECOCERVED S.C.A.R.L.	2,18	2,26	0,05	JOB CAMERE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
		2,01	0,04	IC OUTSOURCING S.C.A.R.L.
		1,00	0,02	DIGICAMERE S.C.A.R.L.
SISTEMA IMPRESA S.C.A.R.L.	3,87	19,19	0,74	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA PUGLIA CONFOMMER CIO S.C.A.R.L.
C.A.T. SVILUPPO IMPRESA S.R.L.	15,00	5,00	0,75	C.A.T. IMPRESE NORD BARESI S.R.L.

Tab. 4 – Partecipazioni indirette (fonte: delibera revisione straordinaria CCIAA Taranto)

4. La revisione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019 (art. 20, comma 1 e 2, TUSP)

Con le citate deliberazioni di Giunta camerale n. 113 del 14.12.2018, n. 89 del 19.12.2019 e n. 70 del 3.12.2020, relative rispettivamente, alle partecipazioni detenute al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, la CCIAA Taranto ha determinato di:

- approvare i documenti denominati «*Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1*» e i relativi allegati, di cui è stata altresì disposta la pubblicazione sul sito istituzionale (sezione «Amministrazione trasparente»);
- confermare le decisioni assunte nel piano di razionalizzazione straordinaria, approvato con la citata delibera n. 77/2017;
- prendere atto dell'avvenuta dismissione delle partecipazioni in Interfidi S.c.ar.l., C.A.T. Sistema Impresa S.c.ar.l. (delibera n. 113/2018), C.A.T. Sviluppo Impresa S.r.l. e Tecnoborsa S.c.p.a. (delibera n. 89/2019), Borsa Merci Telematica Italiana (B.M.T.I.) S.p.a. e Job Camere S.c.ar.l. in liquidazione (delibera n. 70/2020), in attuazione del piano straordinario di razionalizzazione adottato con la delibera n. 77/2017;
- non procedere all'adozione di ulteriori piani di riassetto per razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione o cessione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP.

Sulla base dei dati contenuti nell'ultimo provvedimento di revisione ordinaria, si riportano: *i*) lo schema delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 ritenute conformi ai criteri dettati dal TUSP (figura 2A); *ii*) le partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2017, ma ancora detenute alla medesima data (figura 2B).

Figura 2 A (31.12.2019)





Figura 2 B

Partecipazioni oggetto della revisione straordinaria ancora detenute al 31.12.2019



Tab. 5 – Situazione partecipazioni al 31.12.2019 (Fonte: Relazione allegata alla delibera n. 70 del 3.12.2020)

5. Esame delle partecipazioni

Di seguito si espongono le valutazioni della Sezione in ordine alla conferma, in occasione delle ricognizioni ordinarie fin qui intervenute, delle decisioni assunte nel piano di revisione straordinaria nonché in ordine al relativo stato di attuazione.

5.1 InfoCamere S.c.p.a. (partecipazione diretta: 0,75%)

5.1.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* partecipato da tutte le Camere di commercio italiane, con il compito di gestire nell’interesse e per conto degli enti camerali un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e

ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale (v. Elenco Protesti). La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 63.11.1 corrispondente alla seguente indicazione: «*Elaborazioni dati*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge attività di «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)*», descritta come «*Realizzazione e gestione per conto delle camere di commercio di un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese, nonché di albi, ruoli, registri o repertori*»;
- quale esito revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.1.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano; la società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi citati, strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1056
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 120.743,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 58.198,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 102.802.764,00	€ 90.156.005,00	€ 83.896.574,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 6.244.238,00	€ 4.295.787,00	€ 3.140.024,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 1.825.004,00	€ 1.095.000,00	€ 365.002,00

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 106.067,00	€ 252.625,00	€ 338.487,00	€ 643.020,00	€ 249.950,00

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in InfoCamere, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.2 TecnoServiceCamere S.c.p.a (partecipazione diretta: 0,63%)

5.2.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «*esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio*» (art. 1.3 dello Statuto).

La società fornisce servizi di *global service* nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti alla

progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo e altre attività, anche inerenti alla sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria *«La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all'attività dell'ente (art. 4 comma 2 lett d)»*; inoltre, *«La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. È una società che svolge attività di progettazione e di facility management. Storicamente è stata una partecipazione che non ha mai destato particolari preoccupazioni sotto il profilo gestionale. I valori si mantengono in equilibrio e non si generano costi di gestione né è prevista la corresponsione di alcun contributo consortile. E' attualmente affidataria, in house, del servizio di pulizie della sede camerale consentendo un deciso contenimento dei costi rispetto al precedente fornitore del servizio costituito da ditta appaltatrice esterna»*.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 81.10.00, corrispondente alla seguente indicazione: *«Servizi integrati di gestione agli edifici»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge un'attività di *«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP»* consistente nel *«Global Service»*;
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

5.2.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4667
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 90.844,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.000,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 15.393.587,00	€ 14.819.775,00	€ 14.006.160,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 17.842,00	€ 10.088,00	€ 35.500,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.500,00

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 155.837,00	€ 104.690,00	€ 71.278,00	€ 139.017,00	€ 160.901,00

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in TecnoServiceCamere, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.3 Ecocerved S.c.a.r.l. (partecipazione diretta: 2,18%; partecipazione indiretta tramite InfoCamere: 37,65%)

5.3.1 La società, costituita nel 1990, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «esclusivamente: a) le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura; b) le Unioni Regionali delle Camere di commercio; c) l'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) le altre Società controllate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art. 1 del presente statuto» (art. 6.1 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «*Ecocerved Srl è una società "in house" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. La società svolge attività strumentali all'esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di commercio dalle leggi*»; inoltre, «*È una società nata da Infocamere e specializzata per gestire i servizi ambientali, essenzialmente il MUD e successivamente il SISTRI. Ecocerved ha la finalità di sviluppare le attività utili alle Camere di Commercio italiane per adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria e, a tal fine, progetta, realizza, avvia e gestisce sistemi informativi, nell'interesse e per conto del Sistema Camerale nelle sue diverse articolazioni (Camere di Commercio, Unioni Regionali, Associazioni, Aziende Speciali, Fondazioni, Società partecipate). Essa opera per consentire alle Camere di Commercio, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di ampliare le informazioni utili per conoscere e valutare l'impatto ambientale del comparto produttivo e per adottare comportamenti compatibili e costituisce il presidio tecnico delle Camere di Commercio per le tematiche ambientali. Supporta operativamente, sviluppa e gestisce i sistemi informativi, presta assistenza agli Enti camerali nelle materie derivanti da competenze che lo Stato assegna alle Camere di Commercio o per le quali le Camere di Commercio rivestono funzioni delegate*».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 63.11.20, corrispondente alla seguente indicazione: «*Gestione database (attività delle banche dati)*»;

- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP*»)), consistente nella «*Realizzazione, gestione e avviamento di sistemi informativi per l'ambiente nell'interesse e per conto delle Camere di commercio*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.3.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	152
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 17.200,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.000,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.191.615,00	€ 9.085.525,00	€ 8.324.440,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 95.500,00	€ 156.580,00	€ 91.664,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 34.309,00	€ 0,00	€ 38.572,00

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 185.163,00	€ 215.412,00	€ 256.922,00	€ 177.233,00	€ 445.717,00

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in Ecocerved, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.4 Si.Camera S.c.a.r.l. (partecipazione diretta: 0,56%; partecipazione indiretta tramite Isnart: 0,08%)

5.4.1 La società, costituita nel 2013, è un organismo *in-house* a cui possono partecipare «solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'art. 1 co. 2 della legge 580/93 così come modificata dal dlgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società» (art. 7 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «*Si.Camera Scarl è una società "in house" partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d)*»; inoltre «*Si.Camera [...] si configura come il risultato di un percorso di razionalizzazione e rappresenta un momento di ridisegno organico delle società in house controllate da Unioncamere. Si.Camera è, pertanto, il soggetto che – avendo adeguato la propria mission alle linee strategiche di Unioncamere ed alle funzioni assegnate alle Camere di commercio della L. 580/93 e s.m.i. – è in grado di rappresentare un centro di qualità del sistema camerale nazionale per offrire servizi di assistenza in tutti i campi di interesse. A tal fine la realizzazione dei progetti, prodotti e servizi erogati da Si.Camera è assicurata da specifiche aree di competenza – ciascuna delle quali rappresenta un aggregato omogeneo di professionalità, Know-how, sistemi e strumenti – in grado di garantire il presidio tecnico sulle tematiche strategiche ed operative di interesse del Sistema camerale e del mercato. Ciò ha permesso di poter erogare servizi migliori a minor costo, utilizzando una struttura meno onerosa, più snella e flessibile, integrando e*

rafforzando le competenze ed il Know-how già frazionato e distribuito su più soggetti, fornendo una risposta più forte, moderna e completa rispetto alle sfide cui è chiamato il Sistema camerale».

Le scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 72.20.00 corrispondente alla seguente indicazione: «*Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP*») consistente nell'attività di «*Ricerca scientifica e sviluppo*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.4.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	69
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 51.202,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 12.842,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.137.333,00	€ 6.622.344,00	€ 6.152.295,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 499.311,00	€ 849.321,00	€ 679.348,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 50.109,00	€ 32.498,00	€ 45.268,00	€ 52.754,00	€ 125.197,00

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in Ecocerved, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.5 IC Outsourcing S.c.a.r.l. (quota di partecipazione diretta: 0,45%; partecipazione indiretta tramite InfoCamere: 38,59%)

5.5.1 La società, costituita nel 2009, è un organismo *in-house* partecipato dal sistema camerale, che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati.

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza»; inoltre «La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. È una società che svolge servizi necessari alle Camere di Commercio per il perseguimento

delle loro finalità istituzionali: è specializzata nel servizio di raccolta dei bilanci, servizi di sportello unico per le attività produttive ed in genere servizi telematici nell'ambito del Registro delle Imprese. In particolare i servizi riguardano: a) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di attività volte all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; b) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; c) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiuffici, ivi compreso la forma dell'office center».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 63.11.19 corrispondente alla seguente indicazione: «Altre elaborazioni elettroniche di dati»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP») consistente nella «Predisposizione, effettuazione e gestione di servizi tecnici, logistici di stoccaggio e archiviazione ottica di documenti, servizi di data entry e archiviazione ottica»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.5.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	625
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 36.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 25.950,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 20.956.940,00	€ 16.810.077,00	€ 13.235.008,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 154.148,00	€ 21.740,00	€ 132.028,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 447.610,00	€ 31.042,00	€ 152.095,00	€ 120.258,00	€ 113.039,00

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in IC Outsourcing, invitando l'ente ad approfondire - in occasione della prossima revisione periodica - la riferita non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che impone l'adozione di un piano di razionalizzazione a fronte di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; ciò alla luce di quanto di seguito evidenziato in relazione alla partecipazione in C.S.A. S.c.ar.l.

Infine, si richiama la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.6 Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) S.c.p.a. (quota di partecipazione diretta: 0,56%)

5.6.1 La società, costituita nel 1992, ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore di riferimento; la partecipazione al suo capitale è riservata a «*quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati dalla legge 580/1993 e successive modifiche, gli Enti pubblici e gli organismi pubblici attività attinenti alle finalità della società*» (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria:

- con delibera n. 5 del 23.3.2015 la Giunta camerale, considerata la riduzione dell'introito camerale e la conseguente minore possibilità di continuare a promuovere le attività in ambito turistico, ha valutato non più strettamente necessaria l'adesione alla compagine sociale, inserendo tale intendimento nel piano di razionalizzazione ex art. 1, commi 611 e ss., l. n. 190/2014 e chiedendo la liquidazione della propria quota di partecipazione;
- tuttavia, con delibera n. 59 del 2.9.2016 la Giunta camerale determinava di sospendere la decisione adottata alla luce della riforma delle Camere di commercio operata con il d.lgs. n. 219/2016, che ha assegnato agli enti camerali competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché di sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- pertanto la Giunta camerale, modificando l'orientamento espresso in seno al piano operativo di razionalizzazione adottato con delibera di Giunta n° 11 del 27.3.2015, si è espressa per il mantenimento della partecipazione in ISNART; ciò in base alla considerazione che *«la partecipazione all'ISNART, precedentemente fondata sulla generale funzione di promozione del tessuto economico provinciale, attualmente si qualifica in maniera puntuale in virtù degli specifici compiti istituzionali in ambito di sviluppo e promozione del turismo, settore nel quale ISNART vanta un know how di verificata eccellenza, funzioni che, viceversa, l'Ente camerale non sarebbe in grado di assolvere direttamente, con risorse proprie, atteso il*

deciso ridimensionamento delle entrate derivanti dal diritto annuale operato dalla legge».

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 70.21.00 corrispondente alla seguente indicazione: «Pubbliche relazioni e comunicazione»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione» è riportato che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP») consistente nella «Ricerca scientifica e di sviluppo»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.6.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 19.200,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 19.380,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.848.374,00	€ 1.829.183,00	€ 1.306.146,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 106.896,00	€ 56.157,00	€ 7.899,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- nel quinquennio 2015-2019, eccettuato il 2015, i risultati degli esercizi evidenziano un utile e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), che impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 72.360,00	€ 52.060,00	€ 6.817,00	€ 4.473	-€ 493.920,00

Lo statuto, peraltro, riporta che «*I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio del controllo analogo*» (art. 1.3).

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in ISNART, richiamando la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.7 Consorzio Servizi Avanzati (C.S.A.) S.c.a.r.l. (quota di partecipazione diretta: 64,56%)

5.7.1 La società consortile, costituita nel 1998, è una *in-house*, partecipata dalla CCIAA Taranto (64,56%), dalla CCIAA Bari (24,31%), dalla CCIAA Lecce (3,34%), dalla CCIAA Potenza (2,11%), dalla CCIAA Foggia (1,53%), dalla CCIAA Matera (1,53%), dalla CCIAA Crotone (1,37%), dalla CCIAA Brindisi (0,83%) e dalla CCIAA Vibo Valentia (0,42%).

In ragione delle finalità perseguite possono essere soci *«esclusivamente le Camere di commercio, le loro Associazioni, le loro Unioni Regionali, le loro Aziende Speciali, le loro Fondazioni, l'Unioncamere e le Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio, dalle loro Associazioni, dalle loro Unioni Regionali, dalle loro Aziende Speciali, dalle loro Fondazioni, dall'Unioncamere e dalle Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio»* (art. 2.3 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, la società svolge *«Assistenza attività informatica ordinaria, data entry e formazione, gestione archivi locali informatici e ottici, dematerializzazione archivi locali cartacei e qualsiasi altra attività rivolta alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e della documentazione relativa all'attività amministrativa dei soci»*. Inoltre, *«Il C.S.A. opera in regime di "in house providing" per autoproduzione di servizi strumentali e allo svolgimento di funzioni degli Enti soci, nel rispetto dalle condizioni stabilite dal diritto europeo e nazionale (art.4, comma 2, lett. d). Il capitale sociale è interamente pubblico ed il fatturato della società è interamente realizzato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati, rappresentati esclusivamente da Camere di commercio»*.

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 63.11.19 corrispondente alla seguente indicazione: *«Altre elaborazioni elettroniche di dati»*;
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (*«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP»*)) consistente nella *«Assistenza attività informatica, data entry, formazione, gestione archivi locali informatici e ottici, dematerializzazione e digitalizzazione archivi»*;
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

5.7.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Taranto al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d),

TUSP; trattasi di un organismo *in-house*, con capitale interamente pubblico e fatturato interamente realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti consorziati.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	104
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.000

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.637.067	3.192.961	3.512.053
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.635	40.634	5.214
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

- nel quinquennio 2015-2019, salvo che per il 2016 e il 2019, i risultati d'esercizio evidenziano un utile e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), che impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-11.365	16.965	26.485	-238.913	10.317

Alla luce di quanto precede, la Sezione prende atto della volontà espressa dalla CCIAA Taranto di confermare il mantenimento della partecipazione in C.S.A., rappresentando la necessità di approfondire - in

occasione della prossima revisione periodica – la riferita non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che impone l'adozione di un piano di razionalizzazione a fronte di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; ciò alla luce di quanto sopra evidenziato in relazione alla partecipazione in IC Outsourcing.

Infine, si richiama la necessità di garantire il rispetto della normativa in tema di requisiti della società *in-house* e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; art. 16 TUSP) oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutarî (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC.

5.8 Aeroporti di Puglia S.p.a. (quota di partecipazione diretta: 0,31%)

5.8.1 La società, costituita nel 1984, ha il compito di gestire le aerostazioni passeggeri e merci del territorio regionale pugliese.

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria:

- *«La società gestisce infrastrutture di interesse regionale quali le quattro aerostazioni regionali, attività in piena sintonia con le funzioni istituzionali assegnate agli Enti camerali dalla normativa nazionale con particolare riferimento alla promozione economica del territorio anche sotto il profilo della valorizzazione turistica, considerato che nell'ambito territoriale dell'imminente accorpamento tra le Camere di commercio di Taranto e di Brindisi previsto dal D.M. (MISE) 8.8.2017, ricadono ben due aeroporti»;*
- *«La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. La partecipazione ad Aeroporti di Puglia Spa, oltre a risultare assolutamente strategica per la Camera di commercio, presenta risultati di bilancio in costante crescita con prospettive ulteriori di sviluppo anche in considerazione della crescente domanda di servizi turistici che sta interessando la Regione Puglia da alcuni anni a questa parte che determina una richiesta sempre crescente di infrastrutture di trasporto».*

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», il codice ATECO 52.23.00 corrispondente alla seguente indicazione: «*Attività dei servizi connessi al trasporto aereo*»;
- nella sezione «*Informazioni ed esito per la razionalizzazione*», che l'attività svolta dalla società è quella di «*produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)*» e consiste nella «*Gestione aerostazioni passeggeri e merci*»;
- quale esito della revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.8.2 Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	344
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	108.128
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	84.500

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.557.035	67.900.142	61.687.696
A5) Altri Ricavi e Proventi	29.176.111	31.604.922	30.173.183
di cui Contributi in conto esercizio	26.406.662	27.820.428	27.752.364

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	5.157.465	3.772.709	2.446.821	1.856.043	1.301.115

La Sezione rileva peraltro che la scheda al 31.12.2019 non contiene alcuna motivazione in ordine alla necessità della partecipazione in esame ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

In proposito, sebbene in occasione della revisione straordinaria siano state esplicitate le motivazioni connesse con il carattere strategico della partecipazione in esame, l'art. 20, comma 1, TUSP impone alle PP.AA. di effettuare annualmente «un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette», predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione: la citata analisi impone un'esplicitazione motivazionale delle scelte effettuate, il cui spessore risulterà rafforzato in presenza di partecipazioni di cui, a motivo della loro ridotta consistenza, occorrerà dimostrare il carattere strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si invita, pertanto, a effettuare gli opportuni approfondimenti in occasione della prossima revisione periodica.

5.9 Agromed S.r.l. (quota di partecipazione diretta: 100%)

5.9.1 La società è stata costituita nel 2005 tra la CCIAA Taranto, il Comune e la Provincia di Taranto per la promozione, l'attivazione e il completamento di tutte le procedure tecnico - amministrative e l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di un centro agro-industriale, per le quali è stata assegnataria di risorse per €9.281.247.1998 con delibera CIPE n. 155/2000.

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria:

- dopo essere rimasta inattiva per diverso tempo, nel 2016 la società è stata trasformata da S.r.l. a S.r.l. benefit, ai sensi dell'art. 1, commi 376 e ss., l. 28.12.2015 n. 208 ⁽⁷⁾;

⁽⁷⁾ In base al comma 376 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, «Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

- fermo restando l'oggetto sociale (rimasto quello della promozione, attivazione e completamento di tutte le procedure tecnico-amministrative e dell'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di un centro agro-industriale), *«lo scopo ultimo della società è quello di perseguire, attraverso una prospera attività economica, nel contempo benefici economici e più finalità di beneficio comune che possano ricadere sulla comunità nella quale essa opera»;*
- la società, pur ritenuta compatibile con l'art. 4, comma 1, TUSP, - *«in quanto in piena aderenza con l'art.2, comma 4, legge 580/93, secondo cui per il raggiungimento dei propri scopi le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi»* - già in sede di revisione straordinaria ha presentato criticità in quanto:
 - priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b);
 - con fatturato medio non superiore a € 500.000,00 nel triennio precedente (art. 20, comma 2, lett. d e art. 26, comma 12-quinquies).

La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 (All. 3 alla deliberazione n. 70/2020) riporta:

- nella sezione *«Settore di attività della partecipata»*, il codice ATECO 82.99.99 corrispondente alla seguente indicazione: *«Altri servizi di supporto alle imprese nca»;*
- nella sezione *«Informazioni ed esito per la razionalizzazione»*, che l'attività svolta dalla società è quella di *«progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)»* e consiste nella *«Promozione, attivazione e completamento di tutte le procedure tecnico-amministrative e la esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di un centro agro-industriale»;*
- quale esito della revisione periodica, il *«mantenimento senza interventi»*.

La relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione allegata alla deliberazione n. 70/2020, a cui la scheda di rilevazione sopra citata rinvia, riporta

(cfr. § 9) l'aggiornamento al 31.12.2019 delle criticità rilevate con riferimento alla società in esame, rappresentando che:

- il mantenimento della partecipazione (divenuta nel tempo totalitaria in capo alla CCIAA Taranto) è *«motivato in via principale dal fatto che una eventuale dismissione o liquidazione della stessa comporterebbe una perdita di risorse per il territorio. La scelta della Camera di commercio di permanere nella compagine sociale, fino a diventare socio unico, è stata ispirata dall'intendimento di preservare il capitale della Società ed il finanziamento, per evitarne la dispersione o restituzione e, conseguentemente, l'impossibilità di realizzare l'infrastruttura»*;
- nell'ottobre 2018 la società ha modificato la forma di amministrazione, optando per quella collegiale; dopo l'individuazione, da parte del nuovo Consiglio, delle linee programmatiche di intervento del comparto agroindustriale e delle connesse modalità operative, la società, anziché procedere con l'attivazione delle procedure per la progettazione e realizzazione dell'immobile da destinare a sede operativa, ha optato per l'individuazione di un sito già esistente e disponibile ove insediare la piattaforma, rappresentando tale intendimento alle istituzioni locali interessate (Comuni della provincia di Taranto, Provincia di Taranto, Consorzio ASI e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio);
- a seguito di ciò, alcuni Comuni tarantini hanno comunicato l'esistenza di strutture utilizzabili da Agromed; nel novembre 2019, il Comune di Castellaneta ha pubblicato un avviso di acquisizione di manifestazione di interesse per la concessione in comodato d'uso a operatori giuridici di un complesso industriale e il progetto Agromed ha conseguito il punteggio più alto; parallelamente, Agromed ha chiesto al MISE la rimodulazione della citata delibera CIPE n. 155/2000 riguardante il piano di investimento, con riallocazione degli investimenti, in modo da rendere il richiamato complesso industriale idoneo allo svolgimento delle attività del progetto; nel dicembre 2019 il MISE ha comunicato il proprio assenso alla proposta.

5.9.2 Ciò posto, nel prendere atto della scelta conservativa effettuata dall'Ente camerale, si invita, in occasione della prossima ricognizione, a relazionare sull'avvio delle attività societarie.

5.10 Tecno Holding S.p.a. (quota di partecipazione diretta: 0,60%)

5.10.1 La società, costituita nel 1997, è partecipata totalitariamente dalle camere di commercio e ha per oggetto l'attività di «*assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") ovvero in società quotate in mercati regolamentati*» (art. 3.1 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella ricognizione straordinaria, la società:


- gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo; nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni immobili e promuove fondi d'investimento a sostegno di attività produttive;
- è una *holding* non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, la cui attività rientra in misura rilevante nella previsione dell'art. 4, comma 3, TUSP⁽⁸⁾; «*Quella parte di attività della società, relativa alla gestione di fondi d'investimento, non rientrante nei parametri legislativi, andrà dismessa*»; a tal fine è stato adottato un piano di razionalizzazione che ha previsto la progressiva liquidazione (a partire dal 2018 ed entro la fine del 2021) dei fondi gestiti.

In occasione dell'ultima revisione ordinaria (cfr. all. 4 alla «*Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1*») è stato riferito che:

- la Tecno Holding detiene 4 tipologie di *asset* rappresentati da:
 - 1) partecipazione di maggioranza (55,75%) nella quotata Tinexta S.p.a.;
 - 2) partecipazioni in società che svolgono servizi di interesse generale (Sagat, Autostrade Lombarde);

⁽⁸⁾ «*Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*».

- 3) partecipazione finanziaria (HAT SGR) e quote di fondi di investimento (ICT, SI, Uno Energia, Innogest Capital II);
- 4) partecipazione in società immobiliare (RS Record Store) e immobili;



Tab. 6 – Partecipazioni societarie di Tecno Holding al 31.12.2019 (Fonte: bilancio di esercizio al 3.12.2019)

- la società si pone l'obiettivo di portare a termine, in un breve lasso temporale, la dismissione degli *asset* residui, in specie gli *asset* immobiliari e le quote dei fondi di investimento; all'esito del percorso accelerato di dismissione (stimato alla fine del 2021), la società si troverà a «*detenere, quale asset prevalente e tendenzialmente esclusivo, la partecipazione di maggioranza in Tinexta S.p.A., società quotata al mercato regolamentare e, perciò, non soggetta alla normativa del Testo Unico, avendo, in via residuale, alcuni degli investimenti finanziari fino a relativa maturazione*»;
- quanto al processo accelerato di dismissione degli *asset* diversi da Tinexta, riferibili a: *i) partecipazioni societarie di minoranza in Autostrade Lombarde, SAGAT, RS Record Store e HAT Orizzonte Sgr (€ 20,5 mln circa); ii) immobili (€ 26,3 mln circa); iii) altri asset (rappresentati da fondi chiusi: Fondo ICT, Fondo Sistema Infrastrutture, Fondo Uno Energia e Fondo Innogest Capital II, per complessivi € 7 mln circa), non esistono tempi certi, tali da far ritenere concreta la prospettiva di concludere le relative dismissioni entro il termine stimato della fine del 2021.*

In occasione dell'ultima revisione ordinaria (cfr. il documento «*Schede relative allo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017*» allegato alla «*Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20, comma 4, d. lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1*») l'Ente camerale ha riferito della «*dismissione di assets non ammissibili in base al TUSP, che, nel periodo dall' 1/1/2018 sino ad oggi, ha consentito alla società di incassare - tramite lo smobilizzo di beni immobili non strumentali e di partecipazioni indirettamente possedute tramite i Fondi SI e ICT- un importo complessivo pari a Euro 39,5 Milioni circa. Prosegue lo stato di attuazione degli interventi programmati*».

5.10.2 Dall'analisi del bilancio consolidato 2019 di Tecno Holding non emergono criticità particolari, risultando ampiamente positivi sia i risultati finanziari conseguiti sia la riduzione dei costi di gestione. Al capitale sociale di € 25 mln corrisponde un patrimonio netto di € 174 mln, risultato di reinvestimenti dei proventi della gestione operati nel corso degli anni e al netto delle distribuzioni ai soci effettuate all'esito delle dismissioni negli anni più recenti; l'utile d'esercizio dopo le imposte è pari a circa € 5 mln.

La differenza tra valori e costi della produzione risulta negativa per € 1,613 mln, in miglioramento per € 1,013 mln rispetto al 2018, quando tale margine è risultato negativo per € 2,627 mln.

Ciò posto, la Sezione prende atto di quanto sopra riportato e si riserva di verificare l'attuazione degli interventi di razionalizzazione programmati alla scadenza del termine previsto dall'art. 24, comma 5-bis, TUSP.

5.11 GAL

La CCIAA Taranto detiene partecipazioni nei seguenti GAL:

- GAL Magna Grecia S.c.a.r.l. (quota di partecipazione diretta: 14,67%);
- GAL Luoghi del mito e delle Gravine S.c.a.r.l. (quota di partecipazione diretta 14,10%);
- GAL Valle d'Itria S.c.a.r.l. (quota di partecipazione diretta 12,82%).

Con riferimento a dette partecipazioni, nell'ultima «*Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20, comma 4, d. lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1*» l'Ente camerale ha riferito che «*ai sensi delle integrazioni apportate all'art.26 del TUSP dalla legge di bilancio 2019, le posizioni relative società o enti costituite in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (G.A.L.), pur essendo riportate, non sono state oggetto di verifica*».


L'art. 4, comma 6, TUSP fa espressamente salva «*la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*»; il successivo art. 26, comma 6-bis esclude le partecipazioni di tale natura dal processo annuale di revisione.

5.12 Partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2017 e ancora detenute al 31.12.2019

5.12.1 In sede di adozione del piano di revisione straordinaria l'Ente camerale ha deliberato di:

- dismettere le partecipazioni in: 1) **Tecnoborsa S.c.p.a.**; 2) **BMTI S.c.p.a.**; 3) **Promen Sud-Est S.p.a.**; 4) **Interfidi S.c.ar.l.**; 5) **C.A.T. Sistema Impresa S.c.ar.l.**; 6) **C.A.T. Sviluppo Impresa S.r.l.**;
- liquidare le partecipazioni in: 1) **Retecamere S.c.ar.l.** in liquidazione (*in-house*); **Job Camere S.c.ar.l.** in liquidazione (*in-house*); 2) **Distripark S.c.ar.l.** in liquidazione:

Figura 2.8



13

Tab. 7 – partecipazioni al 31.12.2019

(Fonte: relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione allegata alla delibera n. 70 del 03.12.2020)

5.12.2 Dalle schede allegate all'ultima «Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20, comma 4, d. lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1» (cfr. All. 2), con riferimento a ciascuna delle società ancora detenute si evince che per:

- **BMTI**, la procedura si è conclusa in data 1.7.2020, con introito finanziario per € 3.985,06 derivante dal recesso avvenuto in data 27.5.2020;
- **Promed Sud-Est**, il recesso è stato esercitato ma l'Ente è in attesa di risposta da parte della Società;
- **Job Camere in liquidazione**, la procedura individuata per l'alienazione della partecipazione (negoziante diretta con singolo acquirente) si è conclusa il 16.6.2020 con introito finanziario avvenuto il 26.6.2020 per € 5.284,87;
- **Retecamere in liquidazione**, sono in corso le procedure di incasso dei crediti verso i soci e dei crediti commerciali nonché la definizione di alcune rilevanti procedure giudiziarie;
- **Distripark in liquidazione**, sono in corso attività a livello di governo centrale finalizzate al trasferimento del progetto (e del relativo finanziamento) all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio.

Ciò posto, la Sezione prende atto di quanto sopra riportato e si riserva di verificare l'attuazione degli interventi di razionalizzazione programmati in occasione del prossimo provvedimento di revisione ordinaria.

5.13 Partecipazioni indirette

5.13.1 In sede di adozione del piano di revisione straordinaria l'Ente camerale ha precisato che «Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. g), d. lgs. n.175/2016, sono oggetto di ricognizione quelle partecipazioni in altre società detenute attraverso una propria controllata. **La Camera di commercio di Taranto non possiede partecipazioni indirette per il tramite di proprie controllate, quindi oggetto di revisione straordinaria ex art.24, d. lgs. n.175/2016. Pertanto, la ricognizione delle dette partecipazioni, comunque effettuata per completezza, non necessita di alcuna misura di razionalizzazione ai sensi della normativa vigente» (§ 4.2 della Relazione).**

In occasione dell'ultima revisione ordinaria l'Ente camerale, nel riportare i dati di sintesi delle partecipazioni indirette di cui alla tabella seguente, ha sostenuto che «Dette partecipazioni - la cui ricognizione, nel caso specifico della Camera di commercio di Taranto è stata comunque effettuata per completezza - non necessitano di alcuna misura di razionalizzazione ai sensi della normativa vigente, data la particolare esiguità delle medesime, che, anche in presenza di eventuali criticità, non avrebbero alcun tipo di effetto sul bilancio camerale»:

Tabella 6: partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE (%)	QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELL'ENTE (%)	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
"ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L."	03991350376	37,65	0,28	mantenimento senza interventi	
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."	04408300285	38,27	0,29	mantenimento senza interventi	
TINEXTA S.P.A.	10654631000	56,90	0,34	--	quotata in borsa
SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO - S.P.A. SIGLABILE S.A.G.A.T. S.P.A.	00505180018	6,76	0,04	mantenimento senza interventi	
RS RECORDS STORE SPA	01489570331	30,47	0,18	mantenimento senza interventi	
AUTOSTRAD E LOMBARDE S.P.A.	02677720167	2,14	0,01	mantenimento senza interventi	
HAT ORIZZONTE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	09634381009	30,00	0,18	mantenimento senza interventi	
SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.A.R.L. IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA S.C.A. R.L.	12620491006	0,08	0,0004	mantenimento senza interventi	
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE IC OUTSOURCING S.C.R.L.	04408300285	2,01	0,04	mantenimento senza interventi	

Tab. 8 – partecipazioni indirette al 31.12.2019

(Fonte: relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione allegata alla delibera n. 70 del 03.12.2020)

5.13.2 In relazione a quanto affermato in occasione della revisione straordinaria (assenza di partecipazioni indirette) si osserva che, in base alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. g, TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende *«la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica»*.

La definizione rimanda a quella dell'art. 2, comma 1, lett. b), TUSP, che identifica il «controllo» come *«la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»* ⁽⁹⁾.

La Sezione delle autonomie ha chiarito che *«Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)»* (deliberazione n. 19/2017/INPR, recante le «Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016»).

Come appena sopra ricordato, tale controllo sussiste anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e ne governino le scelte strategiche.

⁽⁹⁾ Si riporta il testo dell'art. 2359 c.c. (Società controllate e società collegate): *«Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».

Ne deriva che sono da includere nei provvedimenti di razionalizzazione le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto; tale situazione ricorre per alcune entità giuridiche (società *in-house*) indicate nella Tab. 8 sopra riportata.

Con riferimento a dette società, l'Ente camerale si è limitato a prevedere il «*mantenimento senza interventi*», senza svolgere alcuna analisi.

Peraltro, con riferimento alle partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding, la previsione del relativo mantenimento appare distonica rispetto a quanto affermato nell'Allegato 4 alla deliberazione n. 70/2020 dove, come sopra visto, l'Ente ha riferito di un «*processo accelerato di dismissione degli assets non Tinexta*», tra cui appunto le partecipazioni indirette in Autostrate Lombarde, SAGAT, RS Record Store e HAT Orizzonte Società di Gestione del Risparmio.

Anche la motivazione contenuta nell'ultimo provvedimento di revisione ordinaria (non necessità di misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette stante la loro particolare esiguità) non appare congrua.

Il tenore letterale dell'art. 20, comma 1, TUSP, nel contemplare per le P.A. un'obbligatoria analisi con cadenza annuale dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, non pone alcun limite connesso con il carattere dimensionale delle interessenze; pertanto, al ricorrere dei presupposti di cui al successivo comma 2, i piani di razionalizzazione devono essere predisposti anche in relazione a partecipazioni (dirette o indirette) di ridotta entità.

Ciò posto, si invita a effettuare gli opportuni approfondimenti in occasione della prossima revisione periodica.

In conclusione, la Sezione rileva anche una diffusa mancata azione di razionalizzazione afferente al contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate, prescritta dall'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP. Analogo rilievo vale per gli enti in liquidazione e di cui sia programmata la dismissione, alla luce di una prospettiva di tempistiche prolungate del relativo mantenimento in capo al socio pubblico.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, in relazione ai provvedimenti di revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dalla Camera di commercio di Taranto, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 20 e 24 TUSP,

ACCERTA

le situazioni e criticità sopra indicate;

RICHIAMA

l'Ente camerale a:

- assicurare, con riferimento agli organismi *in house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutari (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione all'elenco ANAC;
- assumere, ove non ancora adottate, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto;
- includere nell'ambito della prossima razionalizzazione le partecipazioni indirette, intendendo per tali anche quelle detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente ad altri soggetti;
- assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di dismissione e di liquidazione in corso e per il superamento dello stato di inattività di Agromed Srl SB;
- verificare la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativa allo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente della Camera di commercio di Taranto e all'Organo di revisione;

RAMMENTA

- l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10.6.2021.

Il magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

Il Presidente f.f.
(dott. Enrico TORRI)

Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore SABATO)